



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2012

Stabilizzazione dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - La giustizia italiana attraversa un momento di grande difficoltà e sempre più spesso il nostro Paese è percepito dagli investitori esteri con diffidenza anche a causa dei problemi connessi al funzionamento della macchina giudiziaria.

Per far fronte ai succitati problemi e per razionalizzare l'organizzazione della magistratura ordinaria il nostro ordinamento ha da tempo introdotto l'istituto della magistratura onoraria, la quale ormai rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema giudiziario.

È infatti innegabile nel nostro ordinamento l'importanza del ruolo che i giudici di pace ricoprono sia per l'interpretazione delle leggi

sia per il diretto e costante rapporto con i cittadini.

Per questi motivi e al fine di snellire il sistema giudiziario e assoggettare la magistratura onoraria alla sola giustizia ordinaria, si ritiene ormai necessario e indifferibile un riordino del sistema attraverso la stabilizzazione dei magistrati onorari, secondo i principi dettati dal Consiglio d'Europa; anzi, si ritiene opportuno ampliare la competenza per valore dei giudici di pace con una dislocazione degli uffici più capillare sul territorio, rendendo il sistema giudiziario più vicino ai bisogni di coloro che sempre più frequentemente vi ricorrono al fine di veder riconosciuti i propri diritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incarichi di giudice di pace)

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario ai sensi dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dura in carica sette anni.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, previa verifica della qualità della produzione del magistrato onorario e della celerità nella definizione dei procedimenti, possono essere riconfermati per ulteriori mandati consecutivi.

3. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace, che abbia positivamente ottenuto il rinnovo dell'incarico per due mandati consecutivi, è confermato fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

4. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace, che nel corso del proprio mandato tenga un comportamento contrario alla giustizia o dimostri palesemente incapacità decisorie, è rimosso dall'incarico senza possibilità di rinnovo, previa audizione del consiglio giudiziario.

Art. 2.

(Dislocazione delle sedi del giudice di pace)

1. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'ufficio del giudice di pace ha sede in tutti i capoluoghi di circondario di tribu-

nale determinati dalla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. All'istituzione, alla soppressione e alla modifica della circoscrizione di sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace si provvede nelle forme e con il procedimento di cui all'articolo 48-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2. Gli uffici del giudice di pace esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, costituiscono sezioni distaccate dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo di circondario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II, capo III, sezione I-*bis*, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I magistrati già assegnati agli uffici del giudice di pace di cui al comma 2 entrano a far parte dell'organico degli uffici circondariali del giudice di pace.

4. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo del circondario in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, o da un presidente di sezione a tal fine delegato. Il coordinatore dell'ufficio provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli 7-*bis*, commi 1 e 2, e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

